

## ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE

1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW, deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato da un'autorità individuata dalla Legge regionale al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascuna autorità individuata dalla Legge regionale, è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso la Regione e presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado.
3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, consente il rilascio del patentino senza necessità dell'esame di cui al punto 1.
4. Il patentino può essere in qualsiasi momento revocato in caso di irregolare conduzione dell'impianto. Il provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore ai sensi degli articoli 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non ha effetto sul patentino di abilitazione rilasciato dall'autorità individuata dalla Legge regionale.
5. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all'art. 287 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro.

[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)



# PATENTINO DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

## II° GRADO

N. TO/00540/2015



## PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO

Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città  
Metropolitana di Torino

**VISTO** il risultato favorevole dell'esame finale sostenuto dal titolare del  
presente patentino in data **23/06/2015** al termine del corso di idoneità  
professionale per il conseguimento del patentino di abilitazione per la  
conduzione di impianti termici gestito da **ST&T SRL**.

### AUTORIZZA

Il signor **ABELLO ROBERTO**  
nato il **16/05/1974** a **CUNEO**  
residente in **VIA MONTE MUSSAIA, 10 VIGNOLO (CN)**

a condurre impianti termici di 2° categoria per il cui mantenimento in  
funzione non occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta di  
generatori di vapore.

**- 2 LUG. 2015**

Torino, \_\_\_\_\_

Firma del Titolare




Il Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria  
e Risorse Energetiche  
Dot.t.ssa Paola Molina



## ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DEL PATENTINO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



### CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (art.287)
- D.Lgs. 29/06/2010, n. 128 (art. 3)
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 (art. 44)
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
- L. 3 agosto 2013, n. 90